

COMUNE DI ROMA



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1971)

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno di martedì venticinque del mese di maggio, alle ore 12,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 DARIDA Dott. CLELIO	Sindaco	11 ROSATO Dott. CARLO	Assessore effett.
2 DI SEGNI Dott. ALBERTO	Assessore deleg.	12 CABRAS Dott. PAOLO	»
3 PALA ANTONIO	Assessore effett.	13 PADELLARO Dott. Ing. NAZARENO	»
4 MEROLLI Avv. CARLO	»	14 CRESCENZI Dott. CARLO	»
5 MAZZARELLO Prof. ADRIANO	»	15 PALLOTTINI LUIGI	»
6 MUU CAUTELA Dott. MARIA	»	16 SACCHETTI Dott. MARCELLO	Assessore suppl.
7 MARTINI LUIGI	»	17 CAPUTO GASPARINO	»
8 SAPIO Rag. LUIGI	»	18 FRAJESE Prof. ANTONIO	»
9 POMPEI Dott. ENNIO	»	19 CAZORA BENITO	»
10 REBECCHINI Avv. FRANCESCO	»		

Presenti: n. 13 Assessori.

Assenti giustificati: l'On. Sindaco e gli Assessori Ennio Pompei, Carlo Rosato, Paolo Cabras, Marcello Sacchetti e Antonio Frajese.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 2705

Attuazione P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 - P.P. n. 15/L di esecuzione del territorio compreso tra la Via Flaminia, il Fosso di Acquatraversa, la ferrovia Roma-Viterbo e il Fiume Tevere (Via Flaminia). Revoca D.C. n. 19 del 23 gennaio 1970.

Premesso che, con deliberazione n. 19 del 23 gennaio 1970, è stato adottato — ai sensi della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765 — il p.p. n. 15/L della zona industriale compresa tra la Via Flaminia, il Fosso di Acquatraversa, la ferrovia Roma-Viterbo, e il Fiume Tevere;

Che il Ministero dell'Interno, in sede di esame tutorio — ai sensi dell'art. 3 n. 6 del D.L.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426 — della deliberazione citata e di tutti gli altri provvedimenti relativi alla zona industriale, rilevava l'illegittimità della procedura seguita nella adozione di previsioni urbanistiche per i comprensori industriali, in contrasto o, comunque, al di fuori dell'iter previsto dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche;

Che di conseguenza — con deliberazione n. 1711 del 20 marzo 1969 adottata dalla Giunta Municipale in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 140 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e ratificata dal Consiglio con atto deliberativo del 23 ottobre 1969, n. 1031 — è stata proposta la modifica della dislocazione delle aree industriali prevista dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche, in conformità delle previsioni del P.R.G., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e successive varianti, contenendo la superficie complessiva delle aree destinate ad insediamenti industriali entro i limiti fissati dalla stessa legge n. 346;

Che il Ministro dell'Interno — di concerto con quelli del Tesoro, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Industria, Commercio ed Artigianato — con decreto in data 27 ottobre 1970 ha approvato, con limitazioni, prescrizioni e condizioni, il nuovo perimetro della zona industriale di Roma, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 187;

Che, con successiva deliberazione n. 1573 del 7 aprile 1971, adottata ad urgenza dalla Giunta Municipale e ratificata con atto consiliare n. 1801 del 23 aprile 1971, l'Amministrazione ha preso atto di quanto prescritto dal Decreto Interministeriale sopracitato;

Che, pertanto, definiti come sopra specificato gli strumenti urbanistici generali occorre provvedere alla adozione dei piani esecutivi con la procedura e le modalità stabilite sia dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765, sia dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346, modificata ed integrata con legge 22 marzo 1952, n. 187, revocando nel contempo la deliberazione consiliare n. 19 del 23 gennaio 1970;

Che, a tal fine, gli Uffici hanno predisposto un nuovo studio relativo all'assetto urbanistico dell'intero territorio considerato comprendente, cioè, oltre le aree industriali anche aree a diversa destinazione allo scopo di conferire alla zona interessata una razionale e definitiva sistemazione;

Che, con separato provvedimento, sono state particolarmente regolamentate, sulla base delle zonizzazioni stabilite dal piano generale della zona industriale — approvato con D. I. 27 ottobre 1970 — le aree industriali comprese nel territorio pianificato nonché le infrastrutture necessarie per l'agibilità delle aree stesse;

Che il suddetto nuovo studio dello strumento attuativo del P.R.G. condotto sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Urbanistica, riguarda un comprensorio della superficie di ettari 122, dei quali 25 a destinazione industriale e 97 a zona N (parchi pubblici e impianti sportivi), a zona M1 (servizi pubblici generali), a zona M2 (servizi privati) e a zona H2 (Agro Romano);

Che in particolare per quanto concerne la zona industriale, le caratteristiche degli impianti esistenti di dimensioni limitate, considerazioni obiettive di carattere paesistico e di traffico, la vicinanza di grossi quartieri residenziali hanno suggerito di riservare le aree industriali ad installazioni di media importanza e di carattere artigianale;

Che l'ammontare della spesa presunta per la realizzazione delle opere previste nel piano particolareggiato n. 15/L, calcolata su dati e progetti di massima, è di L. 11 miliardi 964.500.000 circa;

Che le opere previste dal presente piano particolareggiato dovranno essere realizzate entro 10 anni dalla data di emissione del relativo decreto di approvazione;

Che il piano particolareggiato in argomento è conforme alle previsioni di P.R.G., approvato il 16 dicembre 1965 e successiva variante al piano medesimo adottata con deliberazione consiliare n. 2777 del 17 ottobre 1967, salvo alcune varianti consistenti in adeguamenti e precisazioni rese indispensabili a seguito dello studio particolareggiato per le quali è stata richiesta al Ministro dei LL. PP. — con nota n. 3496 del 24 maggio 1971 — autorizzazione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765;

Che in particolare per l'area di mq. 47.500 prospicienti i mulini della Soc. Romana di Macinazione costituita da un'ampia cava abbandonata variata da zona G4 a zona L2, è stato previsto il reinterro e l'utilizzazione attraverso un progetto planovolumetrico allegato con la lettera A1 alla presente deliberazione;

Che il piano medesimo è inoltre conforme per quanto attiene le localizzazioni industriali al piano generale della zona industriale di Roma approvato con D. I. 27 ottobre 1970;

Che il tutto deve essere sottoposto al Consiglio Superiore dei LL. PP. — con sede nel Ministero dei LL. PP. — per l'esame di merito ed il parere, onde possa provocarsi dalla competente autorità statale l'approvazione del piano particolareggiato suddetto e la decisione sulle eventuali opposizioni ed osservazioni;

LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo, per l'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148, delibera, per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di revocare la deliberazione consiliare n. 19 del 23 gennaio 1970;
- 2) di adottare — subordinatamente alla autorizzazione del Ministro dei LL. PP. ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765 — e, successivamente, presentare alla superiore approvazione il piano particolareggiato n. 15/L di esecuzione e in variante del P.R.G. relativo al territorio (Via Flaminia) compreso tra la Via Flaminia, il Fosso di Acquatraversa, la ferrovia Roma-Viterbo e il Fiume Tevere.

Il piano particolareggiato comprende:

- Tav. 1 - planimetria contenente le previsioni del P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e aggiornato secondo la variante generale adottata con deliberazione consiliare n. 2777 del 17 ottobre 1967, in scala 1:10.000;
- Tav. 1 bis - planimetria contenente le varianti di P.R.G. di cui è stata richiesta l'autorizzazione preventiva in scala 1:10.000;
- Tav. 2/1 - planimetria catastale e di zonizzazione in scala 1:2.000;
- Tav. 2/2 - planimetria catastale e di zonizzazione in scala 1:2.000;
- Tav. 3/a-b - planimetrie relative alla rete viaria in scala 1:2.000;
- Tav. 4/1 - planimetria catastale in scala 1:2.000;
- Tav. 4/2 - planimetria catastale in scala 1:2.000;
- Tav. 5 - norme tecniche di attuazione;
- Tav. 6 - elenchi catastali delle proprietà vincolate;
- Tav. 7 - relazione di previsione di massima delle spese per l'attuazione di p.p.;
- Tav. 8 - relazione tecnica;
- All. A/1 - planovolumetrico.

La spesa di L. 11.964.500.000 circa, graverà sugli stanziamenti da iscriversi nel bilancio degli esercizi futuri da finanziare mediante l'assunzione di appositi mutui.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: A. DI SEGNI

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 30 MAG. 1971
al 13 GIUGNO 1971 non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al Prefetto il 1° GIU. 1971

Approvata dal Ministero dell'Interno, con lettera n.16170.R.12890/1055 e 1056
del 30 giugno 1971 ai sensi dell'art.3 del D.L.L. 17 novembre 1944, n.426,
salvi e riservati i provvedimenti di competenza soltanto del Ministero dei
Lavori Pubblici ai sensi della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni.
Lì, 1 luglio 1971

RATIFICATA con deliberazione del Consiglio Comunale n.2182 del 5 novembre 1971

Vedere allegati a parte.

Vedere nota dell'U.S.P.R. n.10196 del 4 novembre 1989.

31 MAR. 1994

Dal Campidoglio, li

D. IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

